STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano Dottore commercialista — Aldo Fazzini Consulente aziendale
Raffaella Arbini Dottore commercialista — Marco Monaco Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 14/2026 – Fatture a cavallo d'anno: nuovi termini di detrazione IVA

Con la chiusura del periodo d'imposta 2026, gli operatori dovranno gestire, per la prima volta, le **fatture d'acquisto "a cavallo d'anno"** alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 12, D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. Correttivo *Omnibus*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2026 ed è in vigore dal giorno successivo.

L'intervento riguarda 2 disposizioni cardine del D.P.R. n. 633/1972:

- l'art. 19, comma 1, che nella nuova formulazione consente di esercitare il **diritto alla detrazione**, al più tardi, con la **dichiarazione relativa al secondo anno successivo** a quello in cui il diritto è sorto, ripristinando l'orizzonte temporale vigente prima del D.L. n. 50/2017;

- l'art. 25 di coordinamento del **termine di annotazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali** con il nuovo termine di detrazione, nel quale è stato eliminato l'inciso che imponeva l'annotazione «*con riferimento al medesimo anno*».

L'ampliamento dei termini di detrazione o, più precisamente, il ritorno a termini più ampi è giustificato dalla generalizzazione dell'obbligo di fatturazione elettronica, che consente all'Amministrazione di disporre in tempo reale dei dati relativi alle operazioni passive e riduce il rischio di duplicazioni della detrazione.

Le modifiche di cui agli artt. 19 e 25 di cui sopra sono replicate anche negli artt. 56 e 88 del Testo unico IVA (D.Lgs. n. 10/2026), applicabile dal 1° gennaio 2027.

L'annosa problematica delle "fatture a cavallo d'anno" deriva dal fatto che il diritto alla detrazione sorge con l'esigibilità dell'imposta, ma può essere esercitato solo in presenza della fattura e, dunque, solo dopo averla ricevuta.

Si ricorda che, ai fini dell'individuazione della data di ricezione delle fatture elettroniche, rileva la **data di consegna attestata dal Sistema di Interscambio** (SdI). In caso di mancato recapito, ad esempio per casella PEC piena o codice destinatario non attivo, occorre invece fare riferimento alla **data di presa visione del documento nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi".**

E proprio dalla data di ricezione dipende, a fine anno, la collocazione della **fattura nel registro ordinario o nel sezionale.**

Nel regime previgente, secondo l'impostazione della circolare n. 1/E/2018, la fattura relativa a un'operazione effettuata nell'anno N, ma ricevuta nell'anno N+1, consentiva la detrazione soltanto a partire dall'anno di ricezione (la fattura immediata emessa il 30 dicembre N, relativa a beni ceduti in pari data e consegnata da SdI il 3 gennaio N+1, doveva essere registrata a partire dal 3 gennaio N+1 e concorrere alla liquidazione periodica del mese/trimestre N+1 di registrazione).

Il registro sezionale accoglieva esclusivamente le fatture ricevute entro il 31 dicembre dell'anno

Milano 20122 - Via Rugabella, 1
Legnano 20025 - Corso Magenta, 16 Tel. 0331/543593 Fax 0331/543593
E-mail: segreteria@studiogiuliano.com
PEC nicola.giuliano@odcec.legalmail.it

N e annotate successivamente; infatti, la fattura consegnata da SdI entro il 31 dicembre N, doveva essere registrata al più tardi il 31 dicembre N e concorrere alla liquidazione periodica dell'ultimo mese/trimestre dell'esercizio N, mentre eventuali fatture ricevute da SdI entro la fine dell'anno N, ma contabilizzate successivamente, nell'anno N+1, non potevano concorrere alla liquidazione periodica del mese/trimestre N+1 di registrazione, ma dovevano obbligatoriamente essere registrate nel registro sezionale e la relativa Iva detraibile confluire nella dichiarazione annuale Iva da presentare entro il 30 aprile N+1, con riferimento all'esercizio N di ricezione della fattura.

Con il nuovo regime dettato dai rinnovati artt. 19 comma 1 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, la novità più rilevante, come anche illustrato nella Relazione al Decreto, consiste nella **possibilità di retro-imputare la detrazione all'anno in cui il diritto è sorto** anche quando la fattura è ricevuta nell'anno successivo. La condizione è che la fattura **pervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di esigibilità**.

In tal caso, le fatture devono essere annotate in un'**apposita sezione del registro degli acquisti**, così da distinguerle da quelle imputabili all'anno corrente.

Il sezionale vede quindi ampliata la propria funzione; non accoglierà più solo le fatture ricevute entro la fine dell'anno N e registrate successivamente, ma accoglierà anche le fatture relative ad operazioni di competenza dell'anno N ricevute nell'anno N+1, purché entro la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva, per le quali si voglia esercitare la detrazione Iva nella dichiarazione annuale relativa all'anno N.

Si noti come la retro-imputazione, pertanto, operi in sede di dichiarazione annuale (con l'accoglimento in detrazione dell'Iva addebitata sulle fatture di acquisto contabilizzate nel registro sezionale) e non nella liquidazione periodica di dicembre (il registro degli acquisti del mese di dicembre continua ad accogliere le sole fatture ricevute entro il 31 dicembre).

A titolo di esempio, si consideri una consegna di beni del 29 dicembre 2026, documentata da fattura immediata, recapitata tramite SdI il 3 gennaio 2027. In tale situazione, il cessionario potrà:

- annotare la **fattura nel sezionale e far confluire la detrazione nella dichiarazione IVA 2027**, relativa al 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027;
- in alternativa, **detrarre l'imposta nelle liquidazioni periodiche del 2027**;
- in ogni caso, **esercitare la detrazione non ancora fruita** entro la dichiarazione relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029.

Se la fattura giungesse dopo la presentazione della dichiarazione IVA 2027, la retro-imputazione al 2026 non sarebbe più possibile, ma resterebbe aperto il termine biennale.

Sul piano operativo, in sede di chiusura dell'esercizio sarà opportuno effettuare alcune verifiche preliminari volte a:

- configurare il sezionale nel gestionale prima di registrare le fatture ricevute a gennaio;
- adottare un criterio uniforme per decidere se retro-imputare la detrazione, valutando gli effetti sul credito o sul debito IVA 2026;
- tracciare le fatture interessate in vista della compilazione della dichiarazione annuale;
- verificare la coerenza con il bilancio 2026, nel quale il credito IVA rilevato deve risultare allineato alle scelte operate in dichiarazione.

Milano 20122 - Via Rugabella, 1
Legnano 20025 - Corso Magenta, 16 Tel. 0331/543593 Fax 0331/543593
E-mail: segreteria@studiogiuliano.com
PEC nicola.giuliano@odcec.legalmail.it

Per concludere, è opportuno sottolineare che, in assenza di una previsione espressa, appare prudente ritenere che i nuovi termini si applichino ai diritti alla detrazione non ancora decaduti al 12 agosto 2026 (data di entrata in vigore delle modifiche), e quindi, in primo luogo, a quelli sorti nel corso del 2026 per le fatture di acquisto ricevute a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Pertanto, pur nel silenzio del Decreto e della relazione illustrativa, l'interpretazione sopra espressa porta a concludere l'impossibilità per i nuovi termini di far rivivere termini di detrazione già spirati e autorizzare, ad esempio, la detrazione a valere sul 2026 di Iva relativa a fatture ricevute nel 2024 e nel 2025 non contabilizzate nei termini prescritti.

Un chiarimento ufficiale sarebbe comunque opportuno, anche con riguardo alle detrazioni eventualmente recuperate mediante dichiarazioni integrative.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.

25 novembre 2026

Studio Giuliano

Milano 20122 - Via Rugabella, 1
Legnano 20025 - Corso Magenta, 16 Tel. 0331/543593 Fax 0331/543593
E-mail: segreteria@studiogiuliano.com
PEC nicola.giuliano@odcec.legalmail.it